

Riflessioni sulla c.d. adozione “mite”.

Gli iscritti all’Associazione di sono riuniti per confrontarsi sul tema della c.d. adozione “mite” nell’assemblea 6.4.2006 e le note che seguono rappresentano la sintesi del dibattito che si è sviluppato tra i soci, dibattito che, val la pena di precisare subito, non ha messo in evidenza schieramenti contrapposti (a favore o contro la proposta di utilizzare questo particolare percorso), bensì una posizione ampiamente condivisa che, a partire dall’esclusione di un atteggiamento di pregiudiziale rifiuto verso la soluzione in esame, tenuto conto che le situazioni della vita che si presentano all’esame del giudice minorile sono talmente varie da far considerare utile la disponibilità di un eventuale strumento giuridico di “in più”, ha tuttavia messo in luce alcuni dubbi e perplessità circa la soluzione proposta, soprattutto per quanto riguarda la sua portata e gli effetti nei riguardi della soluzione “ordinaria” dell’adozione legittimante ai sensi della L. 184/83 modif. L. 149/01.

Il confronto ha preso le mosse dalla definizione di adozione “mite” : pratica destinata ad affrontare la situazione dei minori in stato di “**semiabbandono permanente**”, cioè una situazione di insufficienza permanente della famiglia di origine, insufficienza tuttavia parziale, che non giustifica una interruzione dei rapporti; pratica alla quale possono accedere adulti coppie o *single* che accettano l’affidamento familiare con l’impegno di chiedere successivamente l’adozione non legittimante ai sensi dell’art. 44 lett. d) L. 184/83 in caso di mancato rientro del minore nella famiglia di origine alla scadenza dell’affidamento familiare o della proroga dello stesso; pratica nella quale il Tribunale per i minorenni sceglie gli affidatari tra coloro che hanno dato la disponibilità all’adozione ex art. 44, disponendo le modalità, la cadenza, la durata degli incontri tra il bambino e la famiglia di origine, con possibilità di successiva conversione dell’adozione “mite” in adozione piena (legittimante).

Ciò a partire dalle rilevazioni statistiche dalle quali sembra emergere che per un’elevata percentuale di affidamenti familiari non si verifica il rientro del minore nella famiglia d’origine, nonché dalla consapevolezza che esiste una “zona grigia” di minori (molti dei quali istituzionalizzati) per i quali non è facile giungere al riconoscimento dello stato di abbandono.

Un primo rilievo emerso in assemblea, condiviso da molti, è che questo percorso rischia di diventare una “comoda” soluzione per evitare i complessi accertamenti sullo stato di abbandono del minore, con l’effetto di contrarre, senza una vera ragione, l’area di applicazione dell’adozione legittimante. Di essere, in altre parole, uno strumento che **aiuta, più che i minori, i giudici**, il cui compito viene semplificato, ma, soprattutto, “alleggerito” processualmente ed “emotivamente”. Ma è difficile contestare quanto sia arduo individuare una fascia di genitori che sarebbero stabilmente inadeguati ad allevare e educare un figlio, senza essere, per questo, considerati abandonici.

Sorge poi il dubbio che un percorso di questo tipo possa finire per determinare una riduzione degli interventi e l'attenzione dei servizi locali verso la famiglia disagiata di cui il minore fa parte, obiettivi che lo strumento dell'affidamento familiare pone, viceversa, in primo piano, come risulta chiaramente dall'art. 4 co. 4° L. 184/83 modif. L. 149/01.

Ci si chiede, inoltre, chi seleziona le famiglie aspiranti all'adozione ex art. 44, chi verifica la loro competenza a gestire situazioni che, in alcuni casi, possono risultare **ancora più complesse** dell'adozione piena, in quanto la famiglia d'origine resta sulla scena e può porre in essere interferenze e comportamenti che mettono a rischio la serenità del bambino collocato in adozione "mite".

Secondo una certa filosofia alla base della scelta dell'adozione "mite" si tratterebbe di un percorso meno doloroso per i vari protagonisti (genitori naturali e, talvolta, lo stesso minore).

Si è obiettato, tuttavia, che il bambino che deve crescere confrontandosi costantemente con due realtà familiari può trovarsi in forte difficoltà, diventare oggetto di contese più o meno consapevoli, al centro di **"conflitti di lealtà"**, anche sul piano delle parentele allargate, che possono mettere a repentaglio la sua integrità psicoaffettiva e che, nel migliore dei casi, richiederebbero intensi e prolungati interventi per l'individuazione di strategie di mediazione sul piano sociale e per l'elaborazione sul piano psicologico di aspettative, vissuti, istanze di appropriazione del minore, che, in una fase come quella attuale, di crisi dello stato sociale e dei settori degli enti pubblici competenti per l'assistenza ai minori e la tutela della salute, non si possono certo dare per scontati. Il rischio, è, in altre parole, di mettere a punto un progetto di profilo "alto", che poi naufraga nella sua concreta gestione quotidiana, in danno del minore coinvolto e del suo equilibrio.

In assemblea è stato riconosciuto che vi è una (piccola) percentuale di bambini che può trarre beneficio dalla circostanza di incontrare periodicamente i genitori, nonostante l'incapacità di questi di prestare adeguate cure e assistenza ai figli. Ma un problema molto grosso del percorso di adozione "mite" (come prospettato dal Tribunale per i minorenni di Bari), sembra essere quello che è molto difficile poter dire **sin dall'inizio** quali sono questi bambini. Lascia dunque perplessi una pratica che imposta il percorso in questione in modo standardizzato e con una scelta compiuta con caratteri di generalità.

Il problema diventa, in definitiva, individuare per quale area dei minori l'adozione "mite" può risultare opportuna ed efficace, anche perché l'esperienza dimostra che attualmente sono poche le famiglie affidatarie che, pur in presenza di rinnovi dell'affido, fanno richiesta di adozione ex art. 44.

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'attribuzione allo stesso Pubblico Ministero della facoltà di ricorrere al Tribunale per i minorenni per la pronuncia ex art. 44 (agganciandola, ad esempio, a precise scadenze temporali; al secondo rinnovo dell'affidamento familiare ?).

Inoltre si dovrebbero riconoscere, con una modifica del codice civile e della L. 184/83, ampi poteri discrezionali al giudice nell'attribuzione del cognome al minore inserito in adozione "mite".

Relazione stilata, su incarico dell'Assemblea dei soci della Sezione,
da Cesare Castellani, (giudice del T.M. di Torino)